

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE FONICAP ETS Forza Operativa Nazionale
Interdisciplinare contro il Cancro del Polmone"

in sigla

"FONDAZIONE FONICAP ETS"

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore, la Fondazione denominata "FONDAZIONE FONICAP ETS Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare contro il Cancro del Polmone" in sigla "FONDAZIONE FONICAP ETS".

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione integra la propria denominazione con "Ente del Terzo Settore" ovvero "ETS". La Fondazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e leggi collegate.

Articolo 2 – Sede

L'indirizzo completo della Fondazione è inizialmente fissato in Verona, via Vittorio Locchi n. 26. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente statuto e pur non costituendo modifica del presente statuto è necessaria la comunicazione della variazione alle Autorità competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – Scopo

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la Fondazione esercita le seguenti attività di generale tra quelle elencate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e precisamente:

quelle aventi ad oggetto:

- interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla Lett. b);
- prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, di cui alla lett. c);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lett. h).

Allo scopo di realizzare i suddetti scopi la Fondazione persegue scopi di esclusiva solidarietà sociale, nonché la promozione della ricerca clinica scientifica indipendente nell'ambito della prevenzione, sensibilizzazione, informazione, diagnosi e cura delle neoplasie toracico-polmonari e si prefigge di realizzare il proprio scopo principalmente attraverso le Società scientifiche che si occupano di oncopneumologia, ovvero direttamente o attraverso l'ausilio di Fondazioni, Enti di Ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità; a tale scopo potrà raccogliere fondi.

Nell'ambito della diagnosi e cura:

1. L'impiego dei fondi che si renderanno disponibili e che saranno finalizzati a promuovere la ricerca clinica indipendente, sarà volto in modo particolare, anche

se non esclusivo:

- al finanziamento, totale o parziale, dei progetti di ricerca che saranno sottoposti alla Fondazione e da essa approvati;
- al supporto dei progetti di ricerca che saranno sottoposti alla Fondazione e da essa approvati, da attuarsi mediante la fornitura gratuita di servizi di monitoraggio e CRO;
- all'istituzione o al finanziamento di borse di studio per i giovani ricercatori (medici, biologi, ecc.) aventi ad oggetto studi o ricerche inerenti l'ambito sopra specificato in Italia e/o all'estero.

2. Nell'ambito degli scopi sopra specificati la Fondazione potrà prendere in considerazione anche:

- progetti di ricerca da realizzarsi in tutto o in parte fuori dal territorio nazionale, preferibilmente in paesi in via di sviluppo, o comunque in paesi con carenze e necessità sanitarie, strutturali o contingenti;
- istituzione o finanziamento di borse di studio destinate a ricercatori o studiosi di paesi in via di sviluppo, o comunque paesi con carenze e necessità sanitarie, strutturali o contingenti.

Nell'ambito della prevenzione, sensibilizzazione ed informazione:

3. di sostenere la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano come finalità la conoscenza del fenomeno sociale cancro del polmone e le soluzioni idonee alle problematiche emerse, compresi modelli assistenziali innovativi;

4. promuovere la conoscenza e l'analisi delle cause dell'incremento dell'incidenza dei tumori polmonari per proporre agli organismi istituzionali preposti soluzioni atte al ridimensionamento del fenomeno ed attivare, spontaneamente o in collaborazione con le istituzioni, campagne di educazione sanitaria atte ad informare la popolazione a rischio su stili di vita e norme comportamentali;

5. promuovere la cultura dell'assistenza oncologica improntata alla umanizzazione del rapporto medico paziente ed al rispetto della piena dignità del paziente stesso;

6. promuovere l'accesso uniforme sul territorio nazionale alle migliori cure per il paziente pneumo-oncologico;

7. promuovere il rapporto e le collaborazioni con associazioni o fondazioni pneumo-oncologiche di altri stati al fine di confrontare gli standard assistenziali e proporre alle istituzioni elementi migliorativi degli standard attuali;

8. promuovere il rapporto e la collaborazione con associazioni non profit che abbiano nel loro statuto tra gli scopi il sostegno e la promozione della sanità nei loro paesi;

9. promuovere, favorire e realizzare incontri periodici, convegni, corsi di formazione per dibattere problemi di interesse sociale per i pazienti pneumo-oncologici;

Articolo 4 – Durata e estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata ed esplica le sue finalità su tutto il territorio nazionale e all'estero.

2. Se lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 C.C. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma C.C., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma. C.C.

3. In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione verrà devoluto a favore di altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

4. Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione,

il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 5 – Fondatore Promotore

La Fondazione è stata fondata dal promotore Associazione F.O.N.I.C.A.P. in data 28 dicembre 2017 con atto del dott. Nicola Marino – Notaio in Verona – Rep. 11018 Raccolta 7954, registrato al n. 74 serie 1T presso l'Ufficio delle Entrate di Verona 2 in data 8 gennaio 2018.

A seguito di processi di razionalizzazione, il Fondatore Promotore Associazione F.O.N.I.C.A.P. è stato posto in liquidazione (alla fine del 2019) e le sue attività proseguono nell'ambito di questa Fondazione.

Art. 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo iniziale in denaro di Euro 100.000,00 (centomila/euro) di cui il 40% costituisce fondo di garanzia vincolato in favore dei terzi.

2. dagli incrementi del fondo di dotazione costituiti dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in seguito alla costituzione;

3. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

4. dalla parte dell'avanzo di gestione dell'esercizio che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

5. dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici;

Art. 7 – Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dall'avanzo di gestione dell'esercizio, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti.

Art. 8 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Il Direttivo Nazionale FONICAP - G.I.O.T.;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei conti/Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri.

2. Almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo individuerà al proprio interno 3 Consiglieri, uno dei quali sarà il Presidente, che formeranno il Comitato Nomine, che agirà sulla base di uno specifico Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione medesimo ed opererà allo scopo di individuare le candidature più

idonee.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti unicamente per un secondo mandato.

4. I membri così nominati durano in carica per quattro esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina;

5. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri;

6. In caso di anticipata cessazione, contemporanea, dalla carica, della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso del Presidente del Collegio dei Revisori o Revisore unico, sono avviate le procedure per il rinnovo dell'intero Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione;

7. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate che saranno liquidate nell'ambito di uno specifico budget approvato dal Consiglio;

9. I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze e professionalità;

10. Il Presidente della Fondazione sarà eletto secondo quanto previsto dal successivo articolo 12);

11. Il Vice Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto, dopo l'elezione del Presidente, anche nel corso della medesima adunanza che avrà nominato il Presidente medesimo. Il Vice Presidente eserciterà le funzioni vicarie del Presidente, nel caso in cui questi sia impedito dall'esercitare la propria funzione. Sarà compito del Vice Presidente produrre una relazione da sottoporre al Consiglio, nella quale descriverà le eventuali attività vicarie del Presidente da lui esercitate.

Art. 10 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:

- di approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il Bilancio Sociale, l'eventuale Relazione di Missione e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- nominare il Direttore Generale o, in alternativa, il Segretario Generale, stabilendone durata, compenso e natura dell'incarico;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;

- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, ivi compresa l'eventuale assegnazione della carica di Amministratore Delegato;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- conferire incarichi professionali;
- sottoscrivere contratti di qualsiasi natura;
- amministrare il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;
- eleggere, fra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- nominare i componenti del Collegio dei probiviri;
- nominare i membri del Direttivo Nazionale FONICAP-G.I.O.T. e del Comitato Scientifico;
- nominare il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori.

Art. 11 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, minimo due volte l'anno, e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, almeno un terzo dei Consiglieri in carica, indicando gli argomenti da trattare;
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori/Revisore Unico, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, o altre modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli interessati, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 10 giorni o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell'adunanza;
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica;
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro;
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto;
3. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i

rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- in caso di necessità e di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.

Articolo 13 – Direttivo Nazionale FONICAP-G.I.O.T.

A seguito dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione FONICAP, viene costituito nell'ambito della Fondazione il "Direttivo Nazionale FONICAP-G.I.O.T.", con l'intento di garantire continuità alle attività medico scientifiche precedentemente svolte dalla predetta Associazione nonché di stimolare, coordinare e valorizzare i G.I.O.T. (Gruppi Interdisciplinari di Oncologia Toracica, ovvero gruppi di medici operanti normalmente presso le medesime strutture che si occupano dei tumori che si localizzano nel torace e che, coordinandosi tra loro, individuano il piano di cura più opportuno e adeguato per il singolo paziente) aderenti alla Rete FONICAP.

Il Direttivo Nazionale FONICAP-G.I.O.T. è un organo della Fondazione di natura consultiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e di coordinamento del "G.I.O.T.", composto da 15 membri: il Presidente, il Vice Presidente (vicario in caso di indisponibilità del Presidente) e 13 Consiglieri esponenti delle branche oncopneumologiche, quali Oncologi, Chirurghi Toracici, Radioterapisti Oncologi, Pneumologi, Patologi, Biologi Molecolari, Radiologi e Medici Nucleari. Tale Comitato, che rimane in carica 4 anni, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di proposte elettive a voto segreto espresse dai partecipanti al Congresso Annuale della Fondazione. Qualora tale modalità di proposta non fosse possibile, la Fondazione consulterà tutti i Presidenti dei G.I.O.T. aderenti al network FONICAP per recepirne le proposte di candidatura, che saranno sottoposte alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Considerato come la vera guida medico scientifica della Fondazione, al Direttivo Nazionale FONICAP G.I.O.T. sono attribuite le seguenti attività, alle quali potranno esserne aggiunte altre mediante delibera del Consiglio di Amministrazione:

1. Proporre al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione di eventi, congressi e riunioni scientifiche;
2. Mantenere un costante aggiornamento circa le migliori tecniche, le innovazioni e le best practice inerenti la cura del cancro al polmone;
3. Favorire e stimolare la costituzione dei G.I.O.T. – Gruppi Interdisciplinari di Oncologia Toracica, da costituirsi presso strutture sanitarie nazionali, pubbliche e private in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
4. Censire i G.I.O.T. esistenti e valutare i profili degli Operatori sanitari che a vario titolo ne fanno parte, avvalendosi delle procedure informatiche esistenti presso la Fondazione.
5. Animare l'attività dei G.I.O.T., organizzando riunioni singole e plenarie, nel corso delle quali far emergere le best practice esistenti e favorire l'interscambio di esperienze.

Il Presidente del Direttivo Nazionale FONICAP-G.I.O.T. può essere invitato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione al quale, almeno una volta l'anno, presenta una relazione consuntiva sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Al Presidente della Fondazione compete di diritto la carica di Vice Presidente del Direttivo Nazionale FONICAP-G.I.O.T..

Articolo 14 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico di Fondazione è composto da dodici membri, che restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo e, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti anche per più mandati;

-I suoi membri vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono scelti tra le seguenti specializzazioni mediche:

- radioterapia oncologica;
- chirurgia toracica;
- oncologia medica;
- pneumologia;
- anatomia patologica / biologia molecolare;
- radiologia;
- medicina nucleare.

Al Presidente della Fondazione compete di diritto la carica di Vice Presidente del Comitato Scientifico.

2. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente, nominato dallo stesso Comitato all'atto del primo insediamento;

3. Il Comitato Scientifico di Fondazione ha i seguenti poteri:

- definire i requisiti formali e sostanziali che dovranno essere soddisfatti dai progetti di ricerca o dalle richieste per l'assegnazione di borse di studio presentati alla Fondazione, dai relativi eventuali preventivi e dai rendiconti dei beneficiari; - valutare i progetti di ricerca e le richieste per l'assegnazione di borse di studio ricevuti dalla Fondazione; la valutazione potrà essere fatta direttamente, oppure sottoposta dal Comitato ad un comitato di referees esterni, la cui nomina ed il cui funzionamento saranno regolati con apposito regolamento approvato dal medesimo Comitato Scientifico;

- proporre progetti di ricerca interdisciplinari che abbiano come finalità la conoscenza del fenomeno sociale del cancro del polmone e le soluzioni idonee alle problematiche rilevate compresi modelli assistenziali innovativi;

- proporre progetti di ricerca interdisciplinari da realizzarsi in tutto o in parte al di fuori del territorio nazionale, preferibilmente in paesi in via di sviluppo o comunque in paesi con carenze e necessità sanitarie, strutturali o contingenti;

- Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica;

4. Il Comitato Scientifico di Fondazione si riunisce su convocazione del suo Presidente, da effettuarsi a mezzo di comunicazione scritta indicante gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che deve essere spedita al domicilio dei singoli componenti o comunicata loro via fax o e-mail almeno dieci giorni prima della riunione. La comunicazione verrà spedita o trasmessa ad uno dei recapiti indicati all'atto dell'accettazione dell'incarico. I componenti del Comitato Scientifico sono tenuti a dare comunicazione delle successive variazioni dei propri recapiti;

5. Le adunanze possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro;

6. Il Comitato Scientifico è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti;

7. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega, è ammessa una delega per ogni Componente del Comitato presente;

8. Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal Presidente del Comitato Scientifico o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente del Comitato Scientifico può essere invitato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione al quale, almeno una volta l'anno, presenta una relazione consuntiva sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Articolo 15 – Collegio dei Revisori o Revisore unico

1. Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili o negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e resta in carica quattro anni e può essere riconfermato;

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. I componenti del Consiglio sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili o negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati;

3. All'atto della costituzione della Fondazione il Fondatore decide la costituzione del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, in seguito spetterà al Consiglio di Amministrazione la scelta del passaggio da uno all'altro sistema di controllo;

4. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione sul bilancio annuale, accerta la consistenza del patrimonio e verifica la corretta applicazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico partecipa inoltre a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

5. il Collegio dei Revisori/Revisore Unico è scelto la prima volta in fase di costituzione della fondazione e successivamente dal Consiglio di Amministrazione;

6. Le cariche possono essere retribuite e i compensi sono stabiliti direttamente dal Consiglio di Amministrazione di concerto con i professionisti incaricati.

Articolo 16 – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, composto da tre membri, nominati dal Fondatore, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di giudicare in merito ai rapporti fra la Fondazione ed i singoli per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e di tutte quelle regole di correttezza e moralità accettate dalla comunità scientifica internazionale;

2. restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo e, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti anche per più mandati;

3. Il Collegio dei Proviviri viene presieduto dal Membro anagraficamente più anziano che funge da Decano;

4. Il Decano convoca il Collegio dei Proviviri entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta e motivata pervenuta dal Consiglio di Amministrazione e stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione;

5. Il Collegio dei Proviviri esamina i casi, informa gli interessati della procedura in atto, raccoglie l'eventuale documentazione necessaria, convoca gli interessati e successivamente può emettere provvedimento di:

-censura;

-sospensione pro-tempore;

-esclusione.

6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice, alla presenza dei suoi tre Membri. Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

Art. 17 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Direttore Generale, al quale può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, e comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017 e tranne l'incarico di Revisore Unico e dei componenti il Collegio dei Revisori;

2. Le spese relative all'espletamento degli incarichi saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione;

Art. 18 - Esercizi e bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, entro il 30 aprile successivo;

In ottemperanza con le disposizioni emanate o emanande in materia di Riforma del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì approntare il Bilancio Sociale e, laddove necessaria, la Relazione di Missione.

4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

Art. 19 - Avanzi della gestione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente paragrafo è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri. Fermo il rispetto dello scopo di favorire e sostenere la ricerca clinica indipendente nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie respiratorie di interesse oncologico, è sin d'ora consentita la variazione dello statuto per il recepimento di tutte le modifiche che si rendessero necessarie se richieste dalla Legge in vigore.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D. Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Firmato:

Antonio Santo

Notaio Art Paladini

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.

Verona, Via Dietro Listone n. 3, addì 12 maggio 2025

Firmato digitalmente

Notaio Art Paladini